Giustizia amministrativa
A cura del Segretariato Generale della Giustizia amministrativa
Consiglio di Stato
Tribunali Amministrativi Regionali

News n. 81 dell'11 agosto 2026
a cura dell'Ufficio del massimario

La Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni sollevate dal T.a.r. Lazio sull'art. 20, comma 1 bis, d.lgs. n. 199 del 2021, che vieta, in determinate ipotesi, l'installazione di impianti fotovoltaici con moduli a terra in aree agricole, e sull'art. 2, comma 2, d.lgs. n. 190 del 2024, che ne fa salvo il divieto, nei giudizi avverso il decreto del Ministero dell'ambiente 21 giugno 2024 sulle aree idonee.

Corte costituzionale, 16 luglio 2026, n. 127 – Pres. Amoroso, Red. Luciani

Energia elettrica ed energia in genere – Energia rinnovabile – Localizzazione impianti presso aree non idonee – Impianti fotovoltaici con moduli a terra – Divieto assoluto di installazione in zone agricole – Legittimità

*Sono infondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 20, comma 1-*bis *del d.lgs. n. 199 dell'8 novembre 2021, come introdotto dall'art. 5, commi 1 e 2, del d.l. n. 63 del 15 maggio 2024, conv. con l. n. 101 del 12 luglio 2024, nonché dell'art. 2, comma 2, primo periodo, del d.lgs. n. 190 del 25 novembre 2024, sollevate in riferimento agli artt. 3, 9, 11 e 117, comma 1, Cost., anche in relazione ai principi espressi dalla direttiva 2018/2001/UE e dal regolamento (UE) n. 2018/1999, come modificati dalla direttiva 2023/2413/UE, nonché dal regolamento (UE) n. 2021/1119*. (1)

(1) I. – Con la sentenza in rassegna la Corte costituzionale ha dichiarato non fondate plurime questioni di legittimità costituzionale sollevate dal T.a.r. per il Lazio, sez. III, con le sentenze non definitive 13 maggio 2025, n. 9167, n. 9162, n. 9157, n. 9156, in relazione, da un lato, all'art. 20, comma 1 *bis* del d.lgs. n. 199 del 2021, come introdotto dall'art. 5, comma 1, del d.l. n. 63 del 2024, conv. con l. n. 101 del 2024, ove stabilisce un divieto assoluto – valido in determinate ipotesi – di installazione di impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra, presso le aree classificate come agricole dai piani urbanistici vigenti (c.d. impianti agrivoltaici); dall'altro, all'art. 2, comma 2, primo periodo, del d.lgs. n. 190 del 2024 (recante la disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili), secondo il quale gli interventi di costruzione e di esercizio degli impianti FER, nonché gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale, con opere e infrastrutture connesse, possono essere ubicati anche in zone classificate agricole, fermo restando il divieto introdotto dall'art. 20, comma 1 *bis* del d.lgs. n. 199 del 2021. Le questioni di legittimità costituzionale sono state sollevate nell'ambito di diversi giudizi impugnatori proposti avverso il decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica del 21

giugno 2024 recante «Disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili» adottato, in attuazione dell'art. 20 del d.lgs. n. 199 del 2021, il quale ha quindi recepito le previsioni di divieto di cui alle corrispondenti norme primarie nazionali. Si rinvia *infra* al § g) per le ulteriori questioni di legittimità costituzionale in materia sollevate dal T.a.r. per il Lazio e ancora pendenti.

II. – La sentenza, dopo aver descritto le vicende processuali e le argomentazioni dei giudici remittenti, ha osservato quanto segue:

a) in primo luogo, ha escluso la sussistenza dei presupposti per rimettere gli atti ai giudici *a quo* in ragione della sopravvenienza del d.l. n. 175 del 21 novembre 2025, convertito con modificazioni, con la l. n. 4 del 15 gennaio 2026, che ha abrogato la norma censurata, in quanto:

a1) nei giudizi *a quibus*, il T.a.r. per il Lazio sarà comunque tenuto ad applicare l'art. 20, comma 1-*bis*, del d.lgs. n. 199 del 2021, dovendo scrutinare la legittimità di un decreto ministeriale adottato in sua attuazione, in ragione del principio *tempus regit actum*, sicché nessun dubbio sussiste sulla persistenza del requisito della rilevanza (cfr. Corte cost., ord. 31 ottobre 2024, n. 172, in *Foro it., Rep.*, 2024, voce *Sicilia,* n. 59; ord. 27 febbraio 2024, n. 30, in *Foro it., Rep.*, 2024, voce *Legge, decreto e regolamento,* n. 70 e in *Riv. giur. edilizia,* 2024, I, 407; 19 luglio 2022, n. 180, in *Foro it., Rep.*, 2022, voce *Mafia e criminalità organizzata,* n. 9; 2 dicembre 2021, n. 227, in *Foroplus.it*; 10 luglio 2019, n. 170, in *Foro it.* 2019, I, 3824, con nota di BASSETTA, in *Guida al dir.,* 2019, 32, 90, con nota di PONTE, in *Giur. costit.,* 2019, 1999, con nota di CANALE; 9 maggio 2019, n. 109, in *Foro it.*, 2020, I, 1902; 17 gennaio 2019, n. 7, in *Foro it.* 2019, I, 707**,** in *Giur. costit.,* 2019, 60, con nota di DI FOLCO; 21 dicembre 2018, n. 240, in *Foro it.,* 2019, I, 1546 e in *Giur. costit.* 2019, 429, con nota di FIDONE);

a2) il d.l. n. 175 del 2025 non reca una norma interpretativa o comunque retroattiva, poiché la disciplina transitoria ivi portata concerne le «procedure», ma, nei giudizi pendenti innanzi il rimettente, oggetto di contestazione non sono gli atti di una "procedura", bensì un decreto ministeriale, che – ad avviso delle parti private – ha precluso la possibilità stessa di avviarla;

a3) quanto alla non manifesta infondatezza, la nuova disciplina non si conforma all'impostazione ritenuta più corretta dal giudice rimettente, il quale ritiene necessario escludere dal divieto tutti gli impianti agrivoltaici, inclusi quelli con pannelli collocati a terra. Al contrario, essa circoscrive l'esenzione ai soli impianti con moduli «collocati in posizione adeguatamente elevata da terra», restringe ulteriormente le aree agricole utilizzabili per impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra e introduce specifici oneri asseverativi in ordine alla conservazione della produttività agricola. Ne consegue che l'effetto pregiudizievole lamentato dalle parti private non solo permane, ma risulta semmai aumentato, per alcuni profili, dall'entrata in vigore del d.l. n. 175 del 2025 e «*persiste […] la condizione di ammissibilità del giudizio incidentale non solo ove la nuova disposizione non escluda l'applicazione, ratione temporis, della disposizione censurata, ma anche ove*

la prima incida su quest'ultima nel senso di aggravarne i denunciati vizi di legittimità costituzionale» (Corte cost., 26 luglio 2018, n. 177, in *Guida al dir.*, 2018, fasc. 35, 84, con nota di PONTE, in *Riv. giur. edilizia* 2018, I, 1181, in *Urbanistica e appalti* 2019, 364, con nota di ORTENZI; 13 giugno 2018, n. 125, in *Foroplus.it*; 21 febbraio 2018, n. 33, in *Giur. costit.* 2018, 293, con nota di AMARELLI);

a4) nemmeno ricorrono i presupposti per il trasferimento della *quaestio* sulla disciplina costituente *ius superveniens*, poiché esso postula non soltanto che le modifiche non siano satisfattive, ma altresì che esse abbiano carattere marginale (Corte cost., 3 febbraio 2026, n. 13, in *Foroplus.it*), mentre il d.l. n. 175 del 2025 introduce rilevanti novità, quali la maggiore restrizione delle aree agricole utilizzabili per impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra e l'introduzione di specifici oneri asseverativi in ordine alla conservazione della produttività agricola;

b) nel merito, rileva in primo luogo la Corte come non sia fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata in relazione agli artt. 11 e 117, comma 1, Cost., assumendo che il divieto ivi previsto ostacoli il conseguimento degli obiettivi di efficienza energetica portati dal diritto dell'Unione europea, in quanto:

b1) il giudice rimettente omette di considerare che la norma censurata non preclude nelle zone classificate agricole dai piani urbanistici vigenti l'installazione di tutti gli impianti di produzione di energia da fonte solare, ma soltanto quella degli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra, restando invece consentita la realizzazione di impianti agrivoltaici "con moduli non collocati a terra", che preservano la continuità delle attività colturali e pastorali sul sito di installazione (cfr. T.a.r. per il Lazio, sez. III, 15 maggio 2025, n. 9271, in *Foroplus.it*);

b2) pur non offrendo la legge una definizione strutturale di impianto "con moduli collocati a terra", sicché spetta all'amministrazione e al giudice precisare il contenuto del sintagma normativo, ovviamente nei limiti del senso comune delle parole, soccorre la chiarezza dell'indicazione normativa sul piano funzionale, atteso che il Capo I nel quale si colloca l'art. 5 del d.l. n. 63 del 2024 è rubricato «*Interventi a tutela delle imprese del settore agroalimentare […]*» e il titolo dello stesso art. 5 è «*Disposizioni finalizzate a limitare l'uso del suolo agricolo*», così sottendendosi l'esigenza di tutela dell'interesse volto alla salvaguardia della continuità delle attività colturali e pastorali;

b3) peraltro, sul piano normativo: *i)* l'art. 20 del d.lgs. n. 199 del 2021, novellato dall'art. 5, comma 1, del d.l. n. 63 del 2024, applicabile *ratione temporis*, comunque consentiva l'installazione degli impianti collocati a terra in specifiche aree espressamente individuate dal legislatore; *ii*) il comma 1-*bis* dell'art. 20 del d.lgs. n. 199 del 2021, introdotto dal censurato art. 5, comma 1, del d.l. n. 63 del 2024, chiarisce che il predetto divieto non trova applicazione nel caso di progetti che prevedano impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra finalizzati alla costituzione di una comunità energetica rinnovabile o attuativi del PNRR; *iii*) l'art. 5, comma 2, del d.l. n. 63 del 2024 introduce una clausola di salvaguardia in favore di tutti i

«progetti per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sia stata avviata almeno una delle procedure amministrative, comprese quelle di valutazione ambientale, necessarie all'ottenimento dei titoli per la costruzione e l'esercizio degli impianti e delle relative opere connesse ovvero sia stato rilasciato almeno uno dei titoli medesimi»;

b4) alla luce del complesso sistema di deroghe ed eccezioni delineato dal legislatore, non si rinviene un'argomentazione del giudice *a quo* idonea a dimostrare che le possibilità di utilizzo dei terreni agricoli per la produzione di energia solare – che vanno dagli impianti agrivoltaici «con moduli non collocati a terra», consentiti in via di principio sulle aree agricole, sino alle ulteriori fattispecie previste dalla normativa censurata – risultino tanto esigue da compromettere il conseguimento degli obiettivi europei in materia di energie rinnovabili;

c) in secondo luogo, per la Corte non è fondata neppure la censura di violazione dell'art. 9 Cost., per asserito contrasto con il principio di integrazione delle tutele di cui all'art. 11 TFUE e all'art. 37 della Carta di Nizza e con la protezione dei beni ambientali, in quanto:

c1) il raggiungimento dell'equilibrio tra espansione delle energie rinnovabili e salvaguardia del suolo agricolo implica l'adozione di un'accurata pianificazione territoriale nonché l'impiego di tecnologie compatibili, che permettano di coniugare la produzione di energia da fonti rinnovabili con la continuità dell'uso agricolo del territorio: il suolo agricolo rappresenta, infatti, una risorsa sempre più scarsa;

c2) la direttiva 2025/2360/UE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 novembre 2025, sul monitoraggio e la resilienza del suolo, costituisce il quadro normativo dell'Unione europea specificamente dedicato alla salute dei suoli e si inserisce nel contesto del *Green Deal europeo*, perseguendo l'obiettivo di assicurare che, entro il 2050, tutti i suoli europei versino in condizioni di buona salute;

c3) la direttiva citata è volta, fra l'altro, a promuovere la gestione sostenibile del suolo, individuando le pratiche da incoraggiare e quelle da evitare al fine di prevenire il degrado e di favorire la conservazione della biodiversità. La tutela del suolo e della produzione agricola e la promozione delle energie rinnovabili si configurano pertanto come politiche tra loro interdipendenti e strettamente connesse;

c4) fra gli indicatori di impermeabilizzazione e di consumo del suolo la direttiva contempla, quale indicatore facoltativo, proprio l'utilizzo del suolo per finalità connesse alle energie rinnovabili (Allegato I, Parte D, della direttiva 2025/2360/UE) e l'art. 1 della stessa direttiva evidenzia scopi compatibili con la promozione delle energie rinnovabili;

c5) sul piano del diritto interno, l'art. 9 Cost. definisce un amplissimo perimetro di tutela, che abbraccia plurimi interessi e diritti costituzionali, direttamente o indirettamente riconducibili al bene-ambiente;

c6) il contemperamento fra i vari interessi e beni costituzionalmente rilevanti in materia è dunque estremamente complesso e involge apprezzamenti di tipo economico, politico e sociale che sono riservati al

legislatore nell'esercizio dell'attività di bilanciamento che gli compete, talora anche all'interno del medesimo interesse (si consideri, per esempio, che l'interesse all'autonomia economica del Paese riguarda sia l'energia che i beni agricoli, sicché occorre estrema prudenza nella valutazione della destinazione del suolo alla produzione dell'una o degli altri);

c7) su tali basi, la norma censurata è rispettosa del principio di ragionevolezza, essendo stata introdotta con la finalità di contenere, anche per ragioni paesaggistiche e ambientali, l'espansione degli impianti fotovoltaici a terra, che potrebbero essere installati sui suoli agricoli anche per ragioni di convenienza economica e logistica e l'art. 9 Cost., anche nella sua vigente formulazione, accorda tutela non soltanto all'«*ambiente, alla biodiversità e agli ecosistemi*», ma altresì al paesaggio;

c8) d'altronde, «*già prima della riforma del Titolo V della parte seconda della Costituzione, il concetto di paesaggio indica, innanzitutto, la morfologia del territorio, riguarda cioè l'ambiente nel suo aspetto visivo*», precisandosi che «*per questo […] l'art. 9 della Costituzione ha sancito il principio fondamentale della "tutela del paesaggio" senza alcun'altra specificazione*» *e che «[i]n sostanza, è lo stesso aspetto del territorio, per i contenuti ambientali e culturali che contiene, che è di per sé un valore costituzionale*» (Corte cost., 7 novembre 2007, n. 367, in *Riv. giur. edilizia 2008, 1, I, 64*, con nota di AMOROSINO; in *Giur. costit.* 2007, 6, 4075, con note di TRAINA, FURNO);

c9) l'interesse alla realizzazione degli impianti energetici FER non può pertanto considerarsi sempre automaticamente prevalente su quello alla tutela del paesaggio e delle coltivazioni. E "paesaggio" è, tipicamente, anche il paesaggio agrario, essendo perciò ben ammissibili eccezioni al principio di massima diffusione delle fonti di energia rinnovabile che siano «*ispirate alla tutela di altri interessi costituzionalmente protetti*» (Corte cost., 16 dicembre 2025, n. 184, in *Giur. costit.*, 2025, 6, 1685 e in *Riv. giur. edilizia*, 2025, 6, I, 798; 13 maggio 2022, n. 121, in *Foro it.* 2022, 78, I, 2284; 25 marzo 2022, n. 77, in *Foro it.* 2022, 78, I, 2285; 5 giugno 2020, n. 106, in *Giur. costit.*, 2020, 3, 1241 e in *Riv. giur. edilizia*, 2020, 4, I, 761; 23 dicembre 2019, n. 286, in *Giur. costit.*, 2019, 6, 3282 e in *Riv. giur. edilizia* 2020, 2, I, 173);

d) è infondata anche la questione di legittimità costituzionale prospettata rispetto all'art. 3 Cost., in quanto:

d1) il principio di proporzionalità impone al decisore pubblico di individuare, fra le diverse soluzioni astrattamente praticabili, quella idonea e necessaria al perseguimento di fini legittimi, nonché la meno restrittiva rispetto agli altri interessi e ai diritti coinvolti (cfr. sentenza n. 1 del 2014 e, nello stesso senso, da ultimo, estesamente, sentenza n. 10 del 2026);

d2) il sindacato sul rispetto del principio di proporzionalità si fonda dunque sulla valutazione di tre elementi: l'idoneità, la necessarietà e la proporzionalità in senso stretto (o adeguatezza);

d3) su tali basi, le norme censurate non contrastano con il principio di proporzionalità, laddove si consideri che il divieto contenuto nell'art. 5, comma 1, del d.l. n. 63 del 2024, tenuto conto del tenore letterale e della finalità della norma, non si applica agli impianti agrivoltaici con moduli non

collocati a terra, per i quali, proprio in quanto detti moduli hanno tale caratteristica, non si verifica la sottrazione di suolo agricolo nei termini che la norma intende contrastare;

d4) il divieto introdotto con l'art. 5, comma 1, del d.l. n. 63 del 2024 non si risolve affatto in una preclusione assoluta alla realizzazione di impianti di produzione di energia solare, ma si limita a escludere l'utilizzazione di una tecnologia che risulta particolarmente gravosa in termini di consumo del suolo, rappresentando, quindi, il frutto di un non irragionevole bilanciamento tra diversi interessi, volto a conciliare l'attività agricola con la produzione di energia solare;

d4) la norma resiste pertanto al test di proporzionalità: la scelta è idonea, poiché opera sul bene scarso – il suolo – che qui è in giuoco; è necessaria, in quanto l'obiettivo di preservare la produzione agricola non potrebbe essere perseguito se si consentisse di collocare moduli a terra; è proporzionale in senso stretto, in quanto impone un sacrificio tollerabile per i privati, atteso che gli stessi possono perseguire i loro obiettivi imprenditoriali semplicemente investendo sugli impianti agrivoltaici con moduli non collocati a terra;

e) neppure è fondata la censura di irragionevolezza dedotta con riferimento alla previsione del divieto sulla base della sola classificazione delle aree come agricole secondo i piani urbanistici, senza che rilevino il loro concreto utilizzo o la loro utilizzabilità a tali fini, in quanto:

e1) ai sensi dell'art. 2 del decreto del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con il Ministro per l'interno, 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765), «sono considerate zone territoriali omogenee, ai sensi e per gli effetti dell'art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765: […] E) le parti del territorio destinate ad usi agricoli, escluse quelle in cui – fermo restando il carattere agricolo delle stesse – il frazionamento delle proprietà richieda insediamenti da considerare come zone C)»;

e2) la giurisprudenza amministrativa ha costantemente riconosciuto al d.m. n. 1444 del 1968 un fondamento nella legge 6 agosto 1967, n. 765 (Modifiche ed integrazioni alla legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150) (Cons. Stato, sez. VI, ord. 1° marzo 2019, n. 1431, in *Riv. giur. edilizia* 2019, 3, I, 558; sez. IV, ord. 17 marzo 2022, n. 1949), ma ha anche progressivamente preso atto della significativa evoluzione funzionale impressa dalla pubblica amministrazione alla classificazione delle aree agricole – o «zone E», secondo la tipologia dello stesso d.m. n. 1444 del 1968 – riconoscendo come tale destinazione urbanistica abbia ormai assunto valenze ulteriori e più articolate rispetto al riconoscimento della tradizionale vocazione agricola del territorio (Cons. Stato, sez. II, 31 luglio 2023, n. 7407, in *Foroplus.it*);

e3) in sostanza, la destinazione a zona agricola non impone necessariamente un obbligo positivo di coltivazione, ma svolge principalmente una funzione "negativa": quella di evitare l'insediamento di nuove opere a scopo residenziale o produttivo non connesse all'agricoltura. La classificazione come zona agricola, quindi, è oggi uno strumento di pianificazione territoriale che l'amministrazione utilizza per preservare lo stato dei luoghi e orientare lo sviluppo urbano, indipendentemente dall'uso agricolo effettivo del suolo in un dato momento;

e4) esigenze di certezza del diritto impongono di fare riferimento a classificazioni di natura giuridica, sconsigliando di ancorare le prescrizioni normative a meri elementi fattuali quali la "non utilizzabilità" o il "degrado" di un'area che, per loro stessa natura, integrano condizioni contingenti, transitorie e comunque opinabili: la classificazione di un terreno, infatti, determina una condizione giuridica idonea a esprimere non soltanto l'attitudine attuale del fondo, ma anche la sua potenzialità funzionale;

e5) la circostanza che possano esistere, quale mero dato fattuale e contingente, terreni degradati ovvero temporaneamente non utilizzati a fini agricoli, non consente di prescindere dalla vocazione urbanistica impressa al fondo in ragione della sua destinazione pianificatoria; resta tuttavia fermo che, se la concreta utilizzazione agricola dell'area non rileva, rileva la sua astratta utilizzabilità come tale;

f) infine, è infondata la censura secondo la quale il divieto sarebbe indiscriminato, mentre dovrebbe incentrarsi sulla qualità e sull'importanza delle colture praticate, dovendo considerarsi non sacrificabili solo le aree agricole interessate da produzioni agroalimentari di qualità, come le produzioni biologiche, le produzioni «D.O.P., I.G.P., S.T.G., D.O.C., D.O.C.G.», le produzioni tradizionali e/o di particolare pregio rispetto al contesto paesaggistico e culturale, poiché:

f1) tale assunto confligge con la rilevanza della già richiamata potenzialità agricola del terreno (non definitivamente trasformato), che, per effetto della classificazione urbanistica, potrebbe essere destinato anche in futuro a colture di pregio, facoltà che sarebbe pregiudicata da un utilizzo generalizzato dell'agrivoltaico con moduli collocati a terra;

f2) inoltre, il valore agricolo tutelato dalla norma censurata non è solo quello insito nelle colture di pregio, ma è anche quello legato alle colture e agli utilizzi tradizionali del suolo a fini agricoli.

III – Per completezza si segnala quanto segue:

g) nella materia in esame, sono ancora pendenti davanti alla Corte costituzionale le questioni di legittimità costituzionale sollevate con le seguenti decisioni del T.a.r. per il Lazio:

g1) T.a.r. per il Lazio, sez. III, sentenza non definitiva 11 agosto 2025, n. 15502 (oggetto della News UM n. 87 del 9 ottobre 2025, alla quale si rinvia per ogni ulteriore approfondimento); ordinanza 13 maggio 2025, n. 9163; sentenza non definitiva 13 maggio 2025, n. 9158, di tenore analogo alle rimessioni oggetto della sentenza della Corte costituzionale in rassegna;

g2) T.a.r. per il Lazio, sez. III, ordinanza 13 maggio 2025, n. 9164 (oggetto della News UM n. 67 del 31 luglio 2025), che ha sollevato questione di legittimità costituzionale nei riguardi sia della legge della regione Sardegna n. 20 del 2024, sia dell'art. 20, comma 1 *bis* del d.lgs. n. 199 del 2021 e dell'art. 2, comma 2, primo periodo, del d.lgs. n. 190 del 2024, nei termini esaminati dalla sentenza in rassegna;

h) Corte cost., 23 luglio 2026, n. 144, la quale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 4, lettera *e)*, dello statuto speciale della regione Sardegna e dell'art. 3 Cost., dell'art. 1, comma 1, lettera *b)*, della legge della regione Sardegna 6 novembre 2025, n. 31, ove introduce all'art. 1 della l. reg. Sardegna 5 dicembre 2024, n. 20, il comma 7 *bis*, prevedendo che la regione Sardegna, mediante regolamento da adottarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge stessa, individui direttive per la corretta applicazione della disciplina relativa agli impianti da fonti rinnovabili ricadenti in aree non incluse tra quelle qualificate come idonee e che, nelle more dell'adozione del predetto regolamento, non può essere dato corso alle istanze di autorizzazione, ancorché presentate prima dell'entrata in vigore della legge, e che non possono essere presentate nuove istanze di autorizzazione di impianti FER ricadenti in aree non incluse tra quelle idonee, fatta eccezione per quelle finalizzate all'autoconsumo o al servizio di comunità energetiche.

i) Corte cost., ordinanza 25 giugno 2026, n. 115 (oggetto della News UM n. 69 del 17 luglio 2026), la quale, nel pronunciarsi su plurime questioni di legittimità costituzionale sollevate, in relazione alla l. reg. Sardegna n. 20 del 2024, in materia di impianti FER, sia dal T.a.r. per il Lazio, sez. III, con le ordinanze 12 giugno 2025, n. 11558; 20 maggio 2025, n. 10095; 13 maggio 2025, n. 9168, che dal T.a.r. per la Sardegna, sez. I, con sentenza non definitiva 12 dicembre 2025, n. 1163 (oggetto della News UM n. 4 del 13 gennaio 2026); ordinanze 26 giugno 2025, nn. 600, 599 e 598 (la prima delle quali oggetto della News UM n. 72 del 4 agosto 2025); ordinanza cautelare 9 giugno 2025, n. 146, le ha dichiarate in parte inammissibili e in parte ha ordinato la restituzione degli atti ai giudici remittenti in ragione della sopravvenuta sentenza della medesima Corte cost., 16 dicembre 2025, n. 184 (in *Giur. costit*., 2025, 6, 1685; in *Riv. giur. edilizia*, 2025, 6, I, 798), nonché della sopravvenuta legge della regione Sardegna 6 novembre 2025, n. 31, recante «Modifiche all'articolo 1 e all'allegato G della legge regionale 5 dicembre 2024, n. 20 (Misure urgenti per l'individuazione di aree e superfici idonee e non idonee all'installazione e promozione di impianti a fonti di energia rinnovabile (FER) e per la semplificazione dei procedimenti autorizzativi)» che, per quanto di interesse, con l'art. 1, comma 1, ha modificato in parte l'art. 1, comma 7 della legge reg. Sardegna n. 20 del 2024 (lettera a) e ha aggiunto il comma 7 *bis* (lettera b);

j) Corte cost., 25 maggio 2026, n. 88 (in *Foroplus.it*), resa in sede di conflitto di attribuzioni tra la regione Sardegna e il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, la quale ha dichiarato l'incostituzionalità – e come tale il suo annullamento – del provvedimento di VIA statale favorevole che disapplichi la legge reg. Sardegna n. 20 del 2024, ove prevede il divieto assoluto di realizzare impianti FER in aree che la stessa legge qualifica come non idonee, in assenza di

una previa dichiarazione di illegittimità costituzionale da parte della Corte costituzionale, in quanto gli artt. 127, 134 e 136 Cost. delineano un modello di impugnativa delle leggi regionali basato su un loro controllo successivo, tale da non escluderne l'efficacia, e quindi l'applicazione, anche laddove esse vengano contestate e fintantoché questa Corte non ne abbia dichiarato l'illegittimità costituzionale. Solo quest'ultima declaratoria comporta la cessazione dell'efficacia (art. 136 Cost.) della norma impugnata, che di conseguenza non potrà avere applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione (art. 30, comma 3, della legge n. 87 del 1953);

k) per ogni ulteriore approfondimento, si rinvia alla recente Rassegna monotematica di giurisprudenza dell'Ufficio del massimario **"*Infrastrutture energetiche da fonti rinnovabili e di comunicazione*",** 20 luglio 2026, in part. §§ 1, 2 e 9.